



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Pec amministratori di società](#) Pag. 4
- [Rimborsi spese professionisti](#) Pag. 5
- [Opere di durata ultrannuale](#) Pag. 6
- [Delibera dei compensi agli amministratori](#) Pag. 7
- [Tassazione dei dividendi](#) Pag. 8
- [Regime transfrontaliero di franchigia Iva](#) Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list raccolta dati per modello 730/Redditi PF](#) Pag. 10
- [Check list oneri deducibili](#) Pag. 11
- [Check list oneri detraibili](#) Pag. 12
- [Check list documentale sulle agevolazioni](#) Pag. 13
- [Verbale assemblea ordinaria tenuta in audio-videoconferenza](#) Pag. 14
- [Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta](#) Pag. 15
- [Approvazione del bilancio nelle società di persone](#) Pag. 16
- [Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto](#) Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Scritture di assestamento](#) Pag. 18
- [Immobilizzazioni al test di svalutazione](#) Pag. 19
- [Continuità aziendale e redazione del bilancio](#) Pag. 20
- [Fondo per oneri di smantellamento](#) Pag. 21



NON SOLO IMPRESA

- [Contributi Enasarco](#) Pag. 22
- [Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive](#) Pag. 23
- [Chiarimenti per polizze catastrofali](#) Pag. 24
- [Tassi di usura](#) Pag. 25



AGEVOLAZIONI

- [Contributi per transizione digitale o ecologica](#) Pag. 26



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di maggio 2025](#) Pag. 27



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

**CEDOLARE SECCA
NEGATA PER
L'INQUILINO
IMPRESA**

- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana ha confermato che sono escluse dal regime della cedolare secca le locazioni effettuate nei confronti di conduttori che agiscano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se gli immobili locati sono utilizzati dal locatario per esigenze abitative dei collaboratori o dipendenti.

**COMUNICAZIONE
TRIMESTRALE PER
FRANCHIGIA IVA
TRANSFRONTALIERA**

- Sono stati approvati il modello e le relative istruzioni per la compilazione della comunicazione prevista dall'art. 70-unvicies D.P.R. 633/1972 (provvedimento Agenzia Entrate n. 155649/2025), in seguito all'estensione della possibilità per le piccole imprese di operare in esonero dall'Iva in tutti i Paesi dell'Unione Europea dal 1.01.2025, entro una soglia di € 100.000.
- La comunicazione trimestrale del fatturato realizzato nell'area UE deve essere presentata, anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, esclusivamente in forma telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile (anche se cade di domenica o in giorni festivi). Nel caso di superamento della soglia di € 100.000, la comunicazione deve indicare la data in cui è stata superata e deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi da tale data.

**RIMBORSO CREDITO
IVA 1° TRIMESTRE
2025**

- Entro il 30.04.2025 i contribuenti che vantano un credito Iva maturato nel 1° trimestre 2025 e che soddisfano i presupposti di legge possono presentare all'Agenzia delle Entrate la richiesta di rimborso/compensazione, trasmettendo in via telematica il modello TR nell'ultima versione recentemente aggiornata dall'Agenzia.
- Il termine è tassativo, fatta salva la possibilità di modificare, integrare o rettificare la richiesta.
- Il credito rimborsabile o compensabile è rappresentato esclusivamente dall'eccedenza d'imposta detraibile maturata nel trimestre di riferimento; non si deve tenere conto, dunque, dell'eventuale credito riportato da periodi precedenti.

**ISA
E NUOVI CODICI
ATECO 2025**

- Il decreto del viceministro dell'Economia 31.03.2025, che approva gli ISA applicabili all'annualità 2024, considera i nuovi codici Ateco 2025.
- L'elenco degli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2024 e delle relative attività economiche classificate secondo i nuovi codici Ateco 2025 sono già presenti e riepilogati nella Tabella 1 allegata alle istruzioni "Parte generale" del modello Isa 2025 (relativo all'anno d'imposta 2024).
- Ai fini operativi ciò significa che, per l'individuazione dell'Isa applicabile al periodo d'imposta 2024, gli operatori dovranno assicurarsi di aver già abbinato il nuovo codice attività al contribuente al fine di scegliere correttamente il modello.

**MODELLI ISA
PER SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI**

- Per i modelli Isa 2025, periodo d'imposta 2024, sarà avviata la prima fase sperimentale di compilazione della parte relativa ai redditi d'impresa per società tra professionisti. In particolare, si tratta delle attività di studi di ingegneria, studi legali, servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, studi di architettura e servizi veterinari.
- Le società tra professionisti, nonostante siano ancora interessate dalla specifica causa di esclusione (che deve comunque essere indicata), dovranno compilare il modello Isa (nuovo quadro F), allegandolo alla dichiarazione dei redditi 2025.

**ISCRIZIONE VIES
E GARANZIA
PER SOGGETTI
EXTRA-UE**

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato gli schemi della fideiussione e del deposito cauzionale in titoli di Stato che le imprese non stabilite in uno Stato membro dell'Ue o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, operanti ai fini dell'Iva nel territorio nazionale mediante un rappresentante fiscale, sono tenute a prestare per ottenere (o mantenere) l'iscrizione alla banca dati VIES. L'adempimento deve essere assolto anteriormente alla richiesta di inserimento nella banca dati o in sede di dichiarazione di inizio attività; i soggetti già iscritti al VIES alla data del 14.04.2025 devono provvedere entro 60 giorni da tale data, pena l'avvio della procedura di esclusione d'ufficio.



Notizie in sintesi (segue)

**POSTICIPATI
OBBLIGHI ESG
E DOVERE
DI DILIGENZA**

- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea ed è entrata in vigore la direttiva UE 2025/794, che modifica il calendario degli obblighi dettati dalle direttive sui rendiconti di sostenibilità e sul dovere di diligenza.
- Per quanto riguarda i rendiconti sostenibilità, è stato fissato un rinvio di 2 anni per le società che sarebbero state obbligate dal 1.01.2025 e dal 1.01.2026. Per l'obbligo di diligenza, invece, è stato concesso un anno in più. Di conseguenza, sono vincolate alla rendicontazione ESG le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di dipendenti occupato di oltre 500 e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, di oltre 500 dipendenti.
- Conseguentemente, potrebbe emergere una più ampia diffusione della rendicontazione volontaria, con maggiore coinvolgimento del commercialista. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha diffuso un documento dal titolo: «ESRS VSME. Rendicontazione di sostenibilità volontaria per Pmi e microimprese».

**RELAZIONE
DELL'ORGANO
DI CONTROLLO ETS**

- Il Cndcec ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all'assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall'organo di controllo collegiale degli enti del Terzo settore in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024. Il nuovo modello è allineato alle norme di comportamento.

**CRIPTO-ATTIVITÀ
E OBBLIGHI
AMBIENTALI**

- Il Regolamento europeo 2025/422/Ue, in vigore dal 20.04.2025, prevede che tutti gli operatori del mercato delle monete virtuali dovranno preventivamente informare i potenziali clienti degli impatti ambientali provocati dai prodotti offerti.
- Gli adempimenti di trasparenza ambientale sono posti a carico degli "emittenti" di cripto-attività, quali le persone fisiche e giuridiche che creano e mettono sul mercato nuove cripto-attività. Sono tenuti all'adempimento anche i prestatori di servizi, ossia i soggetti (piattaforme o società) che a titolo professionale conservano o scambiano cripto-attività.

**CEDOLARE SECCA
ANCHE SUL
CONTRIBUTO
PER LA RIDUZIONE
DEL CANONE
DI LOCAZIONE**

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 91/2025, ha chiarito che il regime di cedolare secca si applica anche al contributo pubblico ottenuto per compensare la riduzione del canone di locazione. Infatti, il contributo erogato dal Comune costituisce reddito della stessa categoria e deve essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante dagli immobili locali. Se si decide di esercitare l'opzione per la cedolare secca, questa si estende anche al contributo.

**ACCERTAMENTO
CON PROVE
ACQUISITE IN
MODO ILLEGITTIMO**

- La Cassazione ha affermato che il Fisco può impiegare nell'accertamento a carico del contribuente prove acquisite in modo illegittimo: l'inutilizzabilità, infatti, vale soltanto nel procedimento penale in base all'art. 191 c.p.p., mentre nell'ordinamento tributario manca un divieto specifico. Dunque, non ogni irrivalenza nell'acquisizione implica che gli elementi siano inutilizzabili, a meno che non sia lesa un diritto di rango costituzionale, categoria nella quale non rientra, tuttavia, l'interesse all'osservanza delle convenzioni internazionali. L'amministrazione finanziaria può quindi avvalersi dei documenti acquisiti in sede penale dall'estero grazie alla rogatoria con "clausola di specialità", che tuttavia impedisce l'utilizzo in altri procedimenti penali e non nei giudizi civili.

**POLIZZA
ASSICURATIVA DEL
PROFESSIONISTA**

- La Cassazione ha affermato che l'assicurazione non copre il professionista nella responsabilità verso il cliente se, quando l'assicurato stipula la polizza, sa di avere tenuto un comportamento che può aver danneggiato l'assistito: l'evento assicurato, infatti, si è già verificato nel momento in cui risulta concluso il contratto con la compagnia; quest'ultima, dunque, ottiene la restituzione di quanto versato al cliente danneggiato dal professionista.

**STUDIO
ASSOCIATO
E ADDEBITO COSTI
AI
COLLABORATORI**

- La Cassazione ha affermato che, nell'ambito di uno studio associato, non deve essere addebitata una quota delle spese generali di studio ai collaboratori o ai giovani laureati che fatturano le proprie competenze ai titolari dello studio, poiché si tratta di una struttura che è di altri e i cui costi devono essere supportati esclusivamente da altri; conseguentemente, sono dovuti esclusivamente da altri e manca un rapporto paritetico di colleganza tra i professionisti.

**SANZIONI ESCLUSE
PER NORME
DUBBIE**

- La Cassazione ha affermato che anche l'emanazione di norme di interpretazione autentica o puramente esplicative di disposizioni di legge preesistenti comporta l'annullamento delle sanzioni fiscali. L'incertezza normativa che si determina nel periodo precedente all'adozione della norma interpretativa giustifica le violazioni commesse e dà luogo alla disapplicazione delle penalità irrogate dall'Amministrazione Finanziaria.



Pec amministratori di società

L'art. 261, c. 860 L. 207/2024 ha introdotto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Con D.M. 12.03.2025 il Ministero delle Imprese ha fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative. Si segnala, tuttavia, che alcune CCIAA, diversamente da quanto previsto dal Ministero delle Imprese, pur confermando l'ambito di applicazione dell'obbligo in esame, sembrano prevedere che, nella prima fase di applicazione: a) la PEC dell'amministratore possa coincidere con quella della società; b) per le società già costituite all'1.01.2025, la PEC dell'amministratore debba essere comunicata in caso di presentazione della domanda di iscrizione di modifiche del contratto sociale dalle quali deriva la nomina o rinnovo della carica di un amministratore. In attesa di ulteriori chiarimenti è, pertanto, consigliabile consultare il Registro Imprese di competenza, per avere informazioni più precise a cui attenersi.

AMMISSIBILITÀ
DELL'INDIRIZZO
DI POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA

- Nel silenzio delle norme, il Mimit ritiene in linea di principio non rifiutabile l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa. L'ipotesi, che potrebbe risultare auspicabile in un'ottica di semplificazione e riduzione dell'onere in occasione del primo adempimento dell'obbligo stabilito dalla disposizione in esame, come novellata, parrebbe peraltro foriera di possibili complicazioni.
- La percorribilità di una simile soluzione risulta però impedita dalla Direttiva Mise 22.05.2015, ove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese sia «nella titolarità esclusiva della medesima», dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l'iscrizione stessa.

Pertanto, le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, il medesimo domicilio digitale dell'impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, **potranno conformarsi** alle indicazioni del Mise entro il termine del 30.06.2025.

Incarico di
amministratore
in più imprese

- Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero - a propria scelta - dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
- Non si rilevano sotto questo aspetto ragioni atte a fondare una preclusione o un giudizio di inopportunità, sia sotto il profilo testuale sia sotto quello della ratio sottesa alla norma.

PRIMA
COMUNICAZIONE
E AGGIORNAMENTO
DELLA
INFORMAZIONE

- Per le imprese costituite dopo il 1.01.2025 o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1.01.2025, il termine entro il quale l'impresa è tenuta alla prima comunicazione degli indirizzi Pec dei propri amministratori è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
- Per le imprese costituite antecedentemente al 1.01.2025, il termine entro cui effettuare l'adempimento è il 30.06.2025.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente al 30.06.2025.

DIRITTI
DI SEGRETERIA

- Ai sensi dell'art. 16, c. 6, ultimo periodo D.L. 185/2008, l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
- Tale disposizione è testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa.
- Secondo il Mise un'interpretazione estensiva della norma è resa necessaria dall'irragionevolezza di una diversa soluzione, che pare doversi addebitare al mancato compiuto coordinamento del recente intervento del legislatore con il contesto normativo in cui la novella è inserita, e a fronte della quale verrebbero contraddittoriamente escluse dagli oneri economici l'iscrizione e la variazione dell'indirizzo Pec dell'impresa, ma non le medesime operazioni relative agli indirizzi di posta elettronica certificata degli amministratori.

• Pertanto, l'esenzione prevista dall'art. 16, c. 6 D.L. 185/2008 opera anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di comunicazione introdotto dall'art. 1, c. 860 L. 207/2024.

• La comunicazione o la variazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore presentata in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell'amministratore medesimo) al Registro delle Imprese resterebbe invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.

OMESSA
COMUNICAZIONE

- L'omessa comunicazione dell'indirizzo Pec degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, **impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio** della domanda presentata dall'impresa.
- A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la CCIAA ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque **non superiore a 30 giorni**, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

SANZIONI

- Sotto il profilo sanzionatorio, la novella non introduce alcuna nuova previsione, né possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d'estensione o di analogia, le disposizioni di cui all'art. 16, cc. 6-bis e 6-ter D.L. 185/2008.
- Residua l'applicabilità dell'ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032 «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese», salva la riduzione dell'importo della sanzione a 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».



Rimborsi spese professionisti

I rimborsi delle spese sostenute dai professionisti per l'esecuzione di un incarico sono indicati in fattura. A decorrere dal 1.01.2025 le somme rimborsate analiticamente formano sempre base imponibile per il calcolo dell'Iva, ma non sono assoggettate a ritenuta d'acconto (in quanto non tassate) e non sono deducibili in capo al professionista.

Tali valori rimangono assoggettati al contributo integrativo della Cassa professionale o della gestione separata.

SOMME
RIMBORSATE
ANALITICAMENTE
DAL
COMMITTENTE

- Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.
- Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
- **Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:**
 - a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
 - b) **rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;**
 - c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.
- Le spese di cui alle lett. b) e c) non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto per i committenti assoggettati a procedure previste dal codice della crisi o nel caso di mancato pagamento entro un anno, se di importo comprensivo del compenso non superiore a € 2.500.
- Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal **committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.**

SOMME
ANTICIPATE
IN NOME E
PER CONTO DEL
COMMITTENTE

- **Ai fini Iva, la base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti** al prestatore secondo le condizioni contrattuali, **compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione** e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

- Rimane invariata la regola ai sensi della quale il rimborso delle somme anticipate in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate:
 - **non costituisce reddito;**
 - **non concorre a formare la base imponibile Iva.**

RIVALSE
PREVIDENZIALI

- I professionisti iscritti alla **Gestione Separata Inps lavoratori autonomi** hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4% dei compensi lordi.
- Tale maggiorazione, addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso [ai sensi del nuovo art. 54, c. 2, lett. a), Tuir] ma - facendo parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 D.P.R. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'Iva, a norma dell'art. 13 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.



ASPETTI OPERATIVI



Opere di durata ultrannuale

I lavori in corso su ordinazione sono contratti a durata normalmente ultrannuale per la realizzazione di un bene, di una combinazione di beni oppure per la fornitura di beni/servizi non di serie e che insieme formano un unico progetto. Se al termine dell'esercizio tali lavori non sono terminati, l'impresa esecutrice deve rilevare in bilancio tali contratti secondo quanto previsto dall'OIC 23. La valutazione dei lavori in corso su ordinazione è funzionale alla determinazione dei relativi ricavi e costi e, quindi, al riconoscimento dei conseguenti utili o perdite. Pertanto, la principale problematica è l'allocatione negli esercizi delle componenti rilevanti ai fini reddituali e dei loro riflessi sulla determinazione del risultato d'esercizio. Infatti, considerato che, all'inizio dell'attività di produzione, il bene o il servizio è già stato commissionato, è necessario quantificare l'utile (o la perdita) su tali lavori nel periodo, o nei periodi, in cui sono eseguiti. La norma, applicabile anche alle imprese minori, non riguarda i beni immobili realizzati dall'impresa per i quali non risultano stipulati contratti, ossia "in giacenza" presso l'impresa stessa. **L'art. 9 D. Lgs. 192/2024 è intervenuto sugli articoli 92 e 93 Tuir per modificare la disciplina delle valutazioni delle opere e servizi di durata infrannuale e ultrannuale, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio.** Nel primo caso, l'intervento normativo determina il riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento, ove utilizzato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili, facendo venire meno la necessità di operare le relative variazioni in dichiarazione dei redditi derivanti dall'applicazione ai fini fiscali del criterio del costo (o commessa completata). Nel secondo caso, con la nuova norma si riconosce la rilevanza fiscale anche del criterio della commessa completata laddove tale criterio sia adottato in conformità ai corretti principi contabili, eliminando in tal modo il doppio binario derivante dall'applicazione ai fini fiscali del criterio di valutazione delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti (percentuale di completamento).

Durata del contratto		Tipologie contabili	Modalità di valutazione	
Superiore a 12 mesi	Rimanenze	Valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti (voce A/3) Criterio della percentuale di completamento	Stati di avanzamento	Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è effettuata in base ai corrispettivi liquidati in via provvisoria.
		- oppure -		
		Valutazione al costo (voce A/3) Criterio della commessa completata	- Imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono: - consegnate le opere; - ultimati i servizi e le forniture.	
	Ricavi	Corrispettivi liquidati a titolo definitivo (voce A/1)	- I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi. - La valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata in via definitiva o liquidata a titolo provvisorio¹. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.	
Inferiore a 12 mesi	Rimanenze	Valutazione al costo specifico (voce A/2)	- I lavori in corso di durata inferiore ai 12 mesi possono essere valutati sia con il criterio della percentuale di completamento sia con il criterio della commessa completata. - La scelta del criterio di valutazione deve essere applicata in modo costante nel tempo e coerente per gruppi omogenei di commesse, definiti, ad esempio, in base alle tipologie di bene prodotto o servizio erogato, o ancora in base alla durata dei lavori.	
Aspetti civilistici	- Il Codice civile non pone distinzioni dal punto di vista valutativo, poiché consente per tutti i lavori la valutazione sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati. - La norma civile non obbliga a valutare a corrispettivi pattuiti, lasciando la facoltà di applicare il criterio del costo.			
Nota ¹	In presenza di contratto di subappalto, nella valutazione delle rimanenze delle opere, l'appaltatore include tra i costi anche i costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore che hanno concorso alla valutazione delle opere medesime (Ris. Ag. Entrate n. 117/E/2010).			



Delibera dei compensi agli amministratori

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del reddito di impresa, vige il principio che pone a carico del contribuente la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l'onere della prova dell'inerenza, gravante sul contribuente, ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare l'ortodossa imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente.

Infatti, l'art. 109, c. 4 Tuir dispone che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

CONTROLLI IN SEDE DI REDAZIONE DEL BILANCIO

VERIFICA
DELLA
DELIBERA

Nella fase di predisposizione del bilancio è necessario riscontrare l'importo del compenso dell'amministratore rilevato in contabilità e verificare la presenza della sottostante delibera assembleare (o del consiglio di amministrazione nel caso di amministratori muniti di speciali incarichi).

- **Se la delibera è presente**, stampata nel libro verbali delle assemblee e prevede un importo di compenso lordo coincidente con quello rilevato a bilancio, è possibile dedurre ai fini fiscali il compenso, al ricorrere delle altre condizioni richieste.
- **Se, invece, la delibera non fosse presente, potrebbe essere consigliabile porre in essere tutti gli adempimenti necessari per tentare di sanare la situazione (solo laddove non fosse stato possibile agire retroattivamente), procedendo a:**
 - stabilire con apposita delibera il compenso prima dell'approvazione di bilancio;
 - inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del bilancio la determinazione in ordine al compenso dell'amministratore (punto anteriore rispetto a quello di approvazione del bilancio);
 - trattare, in caso di assemblea totalitaria di approvazione del bilancio, il punto dei compensi prima dell'approvazione del bilancio.

PRINCIPIO
DI CASSA
PER LA
DEDUZIONE

- **Ai sensi dell'art. 95, c. 5 Tuir**, i compensi degli amministratori sono deducibili per la società in base al principio di cassa e, quindi, nel periodo d'imposta in cui sono pagati. La disposizione si applica anche alle società di persone, per espressa previsione dell'art. 56 Tuir.
- Per la deducibilità del compenso dell'amministratore si applica il **principio di cassa allargato**, che consente di considerare erogati i compensi pagati entro il 12.01 dell'anno successivo.
- **Ai fini civilistici, i compensi sono rilevati nel conto economico in base al principio della competenza**. Pertanto, nel caso in cui i compensi non dovessero essere stati pagati in tutto o in parte nell'esercizio, ai fini fiscali sono oggetto di una variazione in aumento e, al momento della loro corresponsione, di una variazione in diminuzione. Inoltre, è necessario stanziare nel bilancio la relativa imposta anticipata, al ricorrere delle relative condizioni.

- In fase di redazione del bilancio è necessario verificare se il compenso dell'amministratore è stato effettivamente erogato entro la data di chiusura dell'esercizio, controllando la presenza in contabilità di un debito verso l'amministratore (nel caso in cui il compenso non sia stato erogato).
- **In caso di mancato pagamento entro il 31.12**, è necessario ulteriormente verificare se il pagamento è avvenuto:
 - entro il 12.01 dell'anno successivo: è possibile dedurre il compenso;
 - in data successiva: la deducibilità è spostata all'anno successivo. In tal caso è necessario controllare che siano state stanziate le imposte anticipate al ricorrere delle condizioni poste dal principio contabile Oic 25.

Verifica del
pagamento

- In sede di verifica dell'avvenuto pagamento occorre porre attenzione al mezzo di pagamento utilizzato.
- Per i compensi regolati a mezzo **assegno bancario o circolare**, il pagamento si considera effettuato quando il destinatario riceve gli assegni e li incassa entro il 12.01.
- Se il pagamento avviene a mezzo **bonifico bancario**, il pagamento si considera perfezionato nel momento in cui il beneficiario riceve l'accredito sul proprio conto corrente, non rilevando la data di disposizione del bonifico o la data valuta (Cassazione, sentenza n. 20033/2017).



VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA CORRISPONDERE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (COMPILABILE)



Tassazione dei dividendi

Per le persone fisiche, dal 1.01.2018, l'art. 1, cc. 999-1006 L. 205/2017 ha uniformato il trattamento fiscale applicabile degli utili distribuiti dalle società italiane alle persone fisiche residenti, indipendentemente dalla natura (qualificata o non) della partecipazione. Infatti, in base all'art. 27 D.P.R. 600/1973, i dividendi sono soggetti alla ritenuta del 26% a titolo d'imposta, applicata direttamente dalla società erogante. A livello operativo i beneficiari non devono includere questi importi nella dichiarazione dei redditi, poiché la tassazione è già avvenuta alla fonte. Inoltre, la società distributrice ha l'obbligo di versare la ritenuta e presentare il modello 770.

Viceversa, per le imprese individuali, il dividendo concorre alla base imponibile nella misura del 58,14%, su cui è applicabile la tassazione progressiva Irpef (art. 59 Tuir, che rinvia a sua volta all'art. 47 Tuir, anche nel caso di dividendi di fonte estera, salvo che per i Paesi Black List).

Società erogante residente in Italia (cd. "dividendi nazionali")

Percipienti residenti		Tipo partecipazione	Ritenuta	Imponibile per il socio
Soggetto non imprenditore	Persone fisiche	Partecipazioni qualificate	Utili ² dal 2018: 26% d'imposta	- Utili prodotti fino 2007: 40%¹ - Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72%¹ - Utili prodotti nel 2017: 58,14%¹
		Partecipazioni non qualificate	26% d'imposta	----
Soggetto imprenditore	Società di capitali	----	----	5% (salvo in caso di opzione per "trasparenza e "consolidato")
	- Società di persone - Imprese individuali	----	----	- Utili prodotti fino 2007: 40% - Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72% - Utili prodotti dal 2017 in poi: 58,14%

Società erogante estera residente (in Paese non black list)

Percipienti residenti		Tipo partecipazione	Ritenuta	Imponibile per il socio
Soggetto non imprenditore	Persone fisiche	Partecipazioni qualificate	26% d'imposta (sul "netto frontiera")	---- (nessun tax credit se non previsto dalla Convenzione bilaterale)
		Partecipazioni non qualificate		---- (nessun tax credit)
Soggetto imprenditore	- Società di capitali - Enti commerciali	----	----	5% (salvo consolidato mondiale)
	- Società di persone - Imprese individuali	----	----	- Utili prodotti fino 2007: 40% - Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72% - Utili prodotti dal 2017 in poi: 58,14%

Note

1. Con delibera di distribuzione adottata entro il 31.12.2022, indipendentemente dalla distribuzione entro tale data.
2. Utili deliberati.



Regime transfrontaliero di franchigia Iva

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 13.11.2024, n. 180 l'Italia ha recepito le direttive UE 2020/285 e 2022/542. Queste direttive introducono significative modifiche al D.P.R. 633/1972, con particolare riferimento al regime transfrontaliero di franchigia Iva, disciplinato dal nuovo Titolo V-ter del decreto Iva. Le disposizioni sono operative **dal 1.01.2025**.

REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA	Ambito soggettivo	- Consente ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro di operare in un altro Stato UE con un regime di esenzione Iva. - Il regime è riservato ai soggetti con volume d'affari inferiore a una soglia determinata, che non esercitano la rivalsa né detengono diritto alla detrazione.
	Adempimenti semplificati	- Esonero da obblighi ordinari Iva, mantenendo solo la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei documenti. - Introduzione della fattura semplificata anche per importi superiori a € 400.
	Volume d'affari UE	Valore totale annuo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, al netto dell'Iva, effettuate nell'Unione Europea.
	Numero di identificazione EX	Numero Iva con suffisso EX , assegnato per operare nel regime di franchigia in Stati UE diversi da quello di stabilimento.
CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME	Soggetti stabiliti in altri Stati UE	- Un soggetto passivo stabilito in uno Stato UE può accedere al regime di franchigia in Italia se: volume d'affari UE (anno precedente e corrente) non superiore a € 100.000; volume d'affari in Italia non superiore a € 85.000 o alla soglia forfettaria inferiore prevista dalla normativa nazionale; - presenta una comunicazione preventiva al proprio Stato di stabilimento.
	Soggetti italiani che operano in Stati UE	Volume d'affari UE entro i limiti definiti dallo Stato di esenzione. - Presenta una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate italiana.
DECORRENZA	Decorrenza del regime	- Un soggetto passivo stabilito in uno Stato UE può accedere al regime di franchigia in Italia se: volume d'affari UE (anno precedente e corrente) non superiore a € 100.000; volume d'affari in Italia non superiore a € 85.000 o alla soglia forfettaria inferiore prevista dalla normativa nazionale; - presenta una comunicazione preventiva al proprio Stato di stabilimento.
	Cessazione del regime	- Il regime cessa nei seguenti casi: - superamento delle soglie di volume d'affari; - rinuncia volontaria o perdita dei requisiti di ammissione; - superamento del limite generale di € 100.000 di volume d'affari UE.
ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI	Certificazione corrispettivi	Obbligo di documentare e certificare le operazioni effettuate, anche in regime di franchigia.
	Comunicazioni trimestrali	Obbligo di comunicare periodicamente le operazioni effettuate alle autorità fiscali.
	Fattura semplificata	Possibilità di emettere fatture semplificate anche per importi superiori a € 400.
	Superamento soglie	Obbligo di notificare il superamento della soglia di € 100.000 entro 15 giorni .



ASPETTI OPERATIVI



STRUMENTI OPERATIVI

Check list raccolta dati per modello 730/Redditi PF

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello 730/2025 o il Modello Redditi PF 2025.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 20.... - Modello Redditi 20.....	Sig.	
• Copia di dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio).	☐ Sì	☐ No
• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, sostituto d'imposta, ecc.).	☐ Sì	☐ No
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2023 o, comunque, previste entro il 16.06.2025:	☐ Sì	☐ No
- acquisti (abitazione principale: ☐ Sì ☐ No);	☐ Sì	☐ No
- vendite (abitazione principale: ☐ Sì ☐ No);	☐ Sì	☐ No
- locazioni (importo canoni, compresa copia del contratto);	☐ Sì	☐ No
- altro:	☐ Sì	☐ No
• Canoni di locazione.	☐ Sì	☐ No
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	☐ Sì	☐ No
• Certificazioni redditi 2024 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o mobilità, ecc.).	☐ Sì	☐ No
• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite:	☐ Sì	☐ No
- per prestazioni occasionali;	☐ Sì	☐ No
- per provvigioni;	☐ Sì	☐ No
- per redditi di lavoro autonomo;	☐ Sì	☐ No
- per diritti d'autore;	☐ Sì	☐ No
- per associazione in partecipazione;	☐ Sì	☐ No
- per redditi di impresa;	☐ Sì	☐ No
- per redditi di partecipazione;	☐ Sì	☐ No
- per altro:	☐ Sì	☐ No
• Altri redditi:	☐ Sì	☐ No
- affitti attivi (comprese le locazioni brevi e relativo CIN);	☐ Sì	☐ No
- provvigioni;	☐ Sì	☐ No
- dividendi su azioni;	☐ Sì	☐ No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	☐ Sì	☐ No
- plusvalenze da cessioni di quote;	☐ Sì	☐ No
- plusvalenze varie (cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di crypto-attività)	☐ Sì	☐ No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	☐ Sì	☐ No
▪	☐ Sì	☐ No
• Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva:	☐ Sì	☐ No
- rivalutazione del valore dei terreni;	☐ Sì	☐ No
- riscatto assicurazioni sulla vita;	☐ Sì	☐ No
- redditi da procedura di pignoramento presso terzi;	☐ Sì	☐ No
- Imposta sostitutiva pensionati esteri;	☐ Sì	☐ No
-	☐ Sì	☐ No
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	☐ Sì	☐ No
• Contributi previdenziali ed assistenziali:	☐ Sì	☐ No
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	☐ Sì	☐ No
- contributi previdenziali volontari;	☐ Sì	☐ No
- contributi per colf e baby-sitter;	☐ Sì	☐ No
- contributi per previdenza complementare;	☐ Sì	☐ No
- contributi per fondi integrativi SSN;	☐ Sì	☐ No
- Inail casalinghe;	☐ Sì	☐ No
- altro:	☐ Sì	☐ No
• Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva").	☐ Sì	☐ No
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.	☐ Sì	☐ No
• Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11).	☐ Sì	☐ No

- omissis -



CHECK LIST RACCOLTA DATI PER MODELLO 730/REDDITI PF (COMPILABILE)



Check list oneri deducibili

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

- a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dichiarazione dei redditi anno ..2024..

Cognome

Nome

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione	Note	Importo
☐ Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€
☐ Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€
☒ Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
☐ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:		
1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;		
2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);		
3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;		
4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".		
5. contributi versati per il riscatto degli anni di frequenza dei percorsi formativi ITS Academy.		
☐ Spese mediche e assistenziali a disabili.		€
☐ Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€
☐ Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitati.		€
☐ Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.	50% delle spese sostenute	€
☐ Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€
☐ Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
☐ Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€
☐ Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€
☐ Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.	Massimo € 5.164,57	€
☐ Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€
☐ Erogazioni liberali alle Onlus, Odv, Aps e Ets.	Massimo 10% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00	€
☐ Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 100.000,00	€
☐ Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione	20% del prezzo di acquisto	€
☐ Altri oneri:		
-		€
-		€

Contributi per previdenza complementare

Descrizione	Note	Importo
☒ Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	Massimo € 5.164,57	€ 2.000,00
☐ Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.		€
☐ Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	Massimo € 5.164,57/ € 7.746,86	€
☐ Contributi versati per familiari a carico.	Massimo € 5.164,57	€



CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI (COMPILABILE)



Check list oneri detraibili

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno2024.....			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri detraibili			
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%			
Descrizione	Note	Importo	
☒ Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	- Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. - Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave. - Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana. - Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.	€	500,00
☐ Premi per assicurazione contro calamità naturali.		€	
☒ Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.	€	2.000,00
☐ Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.	€	
☐ Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.	€	
☐ Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.	€	
☐ Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.	€	
☒ Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico) .	☒ Spese mediche. ☒ Spese per acquisto di medicinali.	Meno franchigia di € 129,11. €	500,00 300,00
☐ Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).	€	
☐ Spese sanitarie per persone con disabilità.		€	
☐ Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.	€	
☐ Spese di interpretariato per soggetti sordi.		€	
☐ Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico) .	- Una sola volta in 4 anni. - Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.	€	
☐ Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.		€	
☐ Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.		€	
☒ Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.	€	350,00
☐ Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.		€	
☒ Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).	€	350,00
☐ Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico) .	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.	€	
☒ Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).	€	200,00
☐ Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico) .	Massimo € 2.633,00.	€	
☐ Spese funebri.	- Massimo € 1.550,00 a decesso. - Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.	€	
☒ Spese istruzione (anche familiari a carico) .	- Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente. - Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. - Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.	€	1.500,00
☐ Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.	€	
☐ Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00.	€	

- omissis -



CHECK LIST ONERI DETRAIBILI (COMPILABILE)



Check list documentale sulle agevolazioni

La fruizione delle numerose agevolazioni fiscali in corso (nonché la fruizione delle rate di quelle di anni precedenti) deve essere gestita con attenzione e metodo al fine di evitare l'affannosa ricerca della documentazione al momento dell'eventuale controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Si fornisce una check list generica, senza pretesa di esaustività, per la raccolta e conservazione della documentazione.

Azienda				
Tipologia agevolazione				
Riferimento normativo				
Anno				
Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Nomina datore di lavoro	☐	Sì ☐	No ☐
	Organismo di vigilanza	☐		
	Certificazioni Iso	☐		
		☐		
		☐		
Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a favore dei lavoratori	Durc	☐	Sì ☐	No ☐
	F24	☐		
		☐		
		☐		
		☐		
Relazioni, anche asseverate, da parte di consulenti		☐	Sì ☐	No ☐
		☐		
		☐		
Perizie	Valore dei beni	☐	Sì ☐	No ☐
	Interconnessione	☐		
		☐		
Documenti contrattuali per la fornitura di beni/servizi in qualsiasi forma	Acquisto	☐	Sì ☐	No ☐
	Leasing	☐		
	Noleggio	☐		
	Comodato	☐		
		☐		
Documentazione contabile	Ordine di acquisto	☐	Sì ☐	No ☐
	DDT	☐		
	Pagamenti	☐		
	Fatture con annotazione dell'agevolazione	☐		
		☐		
Comunicazioni degli investimenti alle Autorità competenti	GSE	☐	Sì ☐	No ☐
	MIMIT	☐		
	Agenzia delle Entrate	☐		
		☐		
Verifica del principio di cumulabilità e del divieto di doppio finanziamento tra le diverse agevolazioni sia a livello nazionale che europeo		☐	Sì ☐	No ☐
		☐		
		☐		
		☐		
		☐		
		☐		
		☐		
.....		☐	Sì ☐	No ☐
		☐		
		☐		



CHECK LIST DOCUMENTALE SULLE AGEVOLAZIONI (COMPILABILE)

**Verbale assemblea ordinaria tenuta in audio-videoconferenza**

Si propone un fac-simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

Esempio n. 1**Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)****VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA
PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'anno il giorno del mese di, alle ore, presso, si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al e dei relativi documenti accompagnatori;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. dello statuto sociale il Sig., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in base alle indicazioni della L. 5.03.2024, n. 21, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e del Codice civile.
2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: [eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente mentre sono collegati in audio-videoconferenza; partecipano all'assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il% del capitale sociale, di cui:
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, presente fisicamente;
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
3. che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
4. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra è altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig., che accetta.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato da ultimo dall'art. 11 L. 5.03.2024, n. 21) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 del Codice civile senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. del vigente statuto sociale.

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi. Il Presidente, constata e fa constatare la validità dell'assemblea in quanto regolarmente convocata (oppure totalitaria) e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare.

- omissis -



**FAC-SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA
(COMPILABILE)**

**Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta**

Secondo quanto previsto dall'art. 2479 c.c., nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

**DEPOSITO
REGISTRO
DELLE
IMPRESE**

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- **Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci:** i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentata e presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Esempio n. 1**Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci**

Società Alfa Srl
Sede legale in Via Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)
Capitale sociale € 234.000,00
Codice fiscale 00153220208

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
(*oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta*)

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al 31.12.2024 e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (*oppure:* La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto").

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al 31.12.2024, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € 20.000, di cui € 0 alla riserva legale e € 20.000 a una riserva straordinaria, risultano approvati in data 24.04.2025, con voto favorevole dei soci rappresentanti l'85% del capitale sociale.

Soci consenzienti:

- Sig. Bianchi Aldo, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Sig. Verdi Luigi, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale;
- Società Beta Srl, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Soci contrari: nessuno.

Soci astenuti:

- Sig. Rossi Mario, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (*oppure:* L'Amministratore Unico)

Milano, 24.04.2025

(Aldo Bianchi)

**FAC-SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE)**



Approvazione del bilancio nelle società di persone

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d'esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I sottoscritti soci della, con sede a,
in via, n., C.F. e P. Iva,
esaminato il bilancio al 31.12.2024, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

dichiarano

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

• Attività	€	+
• Passività	€	-
• Patrimonio netto	€	=

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di €

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio come segue:

	Già incassati	Da incassare	Totale
• Riserva			
• Ai soci			
•			
•			
•			
Totale			

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato di coprire la perdita di esercizio con le seguenti modalità:

.....
.....

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

.....
(Firma)

.....
(Firma)



FAC-SIMILE APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETÀ DI PERSONE (COMPILABILE)

Coefficienti Imu per fabbricati non iscritti in Catasto

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto 14.03.2025 ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" posseduti da imprese, non accatastati, agli effetti dell'imposta municipale propria (Imu) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) dovuti per l'anno 2025.

Denominazione/Ragione sociale: Alfa S.r.l.

Imposta municipale sugli immobili				
Costi del 1982 e anni precedenti		x 3,79 =		+
Costi del 1983		x 3,58 =		+
Costi del 1984		x 3,37 =		+
Costi del 1985		x 3,16 =		+
Costi del 1986		x 2,95 =		+
Costi del 1987		x 2,74 =		+
Costi del 1988		x 2,53 =		+
Costi del 1989		x 2,42 =		+
Costi del 1990		x 2,32 =		+
Costi del 1991		x 2,21 =		+
Costi del 1992		x 2,17 =		+
Costi del 1993		x 2,15 =		+
Costi del 1994		x 2,11 =		+
Costi del 1995		x 2,04 =		+
Costi del 1996		x 1,98 =		+
Costi del 1997		x 1,92 =		+
Costi del 1998		x 1,87 =		+
Costi del 1999		x 1,85 =		+
Costi del 2000		x 1,82 =		+
Costi del 2001		x 1,76 =		+
Costi del 2002		x 1,72 =		+
Costi del 2003		x 1,66 =		+
Costi del 2004		x 1,61 =		+
Costi del 2005		x 1,52 =		+
Costi del 2006		x 1,48 =		+
Costi del 2007		x 1,44 =		+
Costi del 2008		x 1,39 =		+
Costi del 2009		x 1,34 =		+
Costi del 2010		x 1,32 =		+
Costi del 2011		x 1,30 =		+
Costi del 2012		x 1,27 =		+
Costi del 2013		x 1,24 =		+
Costi del 2014		x 1,23 =		+
Costi del 2015	800.000,00	x 1,23 =	984.000,00	+
Costi del 2016		x 1,23 =		+
Costi del 2017		x 1,22 =		+
Costi del 2018		x 1,22 =		+
Costi del 2019		x 1,20 =		+
Costi del 2020		x 1,19 =		+
Costi del 2021		x 1,19 =		+
Costi del 2022	50.000,00	x 1,14 =	57.000,00	+
Costi del 2023		x 1,02 =		+
Costi del 2024		x 1,00 =		+
Costi del 2025		X 1,00 =		
Totale costo storico	850.000,00	Base imponibile	1.041.000,00	x
		Aliquota Imu	7,60	: 1.000 =
		Imu dovuta per il 2025	7.911,60	
Spese	I valori da tenere in considerazione per il calcolo del valore dei fabbricati del gruppo D sono: - il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno e delle aree pertinenziali; - le spese incrementative; - le rivalutazioni economiche e quelle previste da apposite leggi; - gli eventuali disavanzi di fusione. L'applicazione dei coefficienti di adeguamento avviene assumendo il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o degli altri fattori indicati sono stati contabilizzati. Per calcolare la base imponibile relativa al 2025 devono essere computati i costi incrementativi sostenuti in tale anno; il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è usato esclusivamente nel caso di acquisto di immobili, da parte dell'impresa, nel 2025.			



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Scritture di assestamento

Le scritture contabili di assestamento sono effettuate al termine dell'esercizio per la chiusura del bilancio: esse permettono la rilevazione dei dati secondo il principio della competenza economica (art. 2423-bis c.c.).

SCRITTURE DI
COMPLETAMENTO

- Rilevano i costi e i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio, non sono ancora stati rilevati poichè i relativi valori sono noti solo alla conclusione dell'anno.
- Tali scritture riguardano la rilevazione di: interessi maturati su c/c bancario, interessi di mora maturati nei confronti di fornitori e clienti, stralcio di crediti inesigibili (valutazione della presenza delle condizioni previste, come nel caso di crediti prescritti o di piccolo importo), differenze di cassa, imposte di esercizio, costi o ricavi maturati con scadenza posticipata (ad esempio, fatture da emettere e fatture da ricevere).

SCRITTURE DI
INTEGRAZIONE

Rilevano i costi e i ricavi che avranno manifestazione finanziaria nel futuro, quali ratei attivi e passivi oppure crediti o debiti da liquidare.

SCRITTURE DI
RETTIFICA

- Fanno riferimento a quote di costo o ricavo che, pur essendo già state rilevate, sono di competenza di esercizi futuri e, quindi, devono essere rinviate.
- Gli elementi tipici di queste rilevazioni sono le rimanenze di magazzino e i risconti attivi e passivi. I metodi per valutare il valore delle rimanenze sono: metodo a costi specifici, metodo Fifo, metodo Lifo, media ponderata.

SCRITTURE DI
AMMORTAMENTO

Permettono la corretta imputazione del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che deve essere sistematicamente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

SCRITTURE DI
ACCANTONAMENTO

- Servono per integrare, in ogni esercizio, i fondi per la quota di competenza, utilizzati al manifestarsi della passività alla copertura della quale sono destinati.
- Si parla, pertanto, di fondi per la copertura di rischi e oneri tra cui: accantonamento a fondo rischi su crediti, accantonamento a fondo Tfr, accantonamento a fondo rischi e oneri.
- **L'art. 2423-bis c.c. e il principio contabile Oic 19** fanno riferimento espresso agli accantonamenti in relazione ai costi o esborsi finanziari futuri, che possono avere esistenza certa o probabile, natura determinata, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati al momento della chiusura dell'esercizio.

Esempio

Scritture di completamento - rilevazione interessi maturati su c/c

SP C IV 1 SP C II 5-bis	CE C 16 d	● Operazioni attive e passive regolate con c/c bancario				
		31.12.n				
		Diversi a	Interessi attivi bancari	74,00	100,00	
		Banca c/interessi				
		Credito per ritenute su interessi attivi (26%)		26,00		
		Rilevazione accredito interessi attivi su c/c bancario Banca Alfa 4° trimestre anno "n".				
		31.12.n				
CE C 17 CE C 17 CE C 17	SP D 4 SP C IV 1	Diversi a	Diversi	900,00	1.100,00	
		Interessi passivi bancari				
		Commissioni messa a disposizione fondi		150,00		
		Spese bancarie		50,00		
			a	Banca c/interessi		900,00
		a	Banca c/c ordinario	200,00		
		Rilevazione addebito competenze trimestrali su c/c bancario Banca Beta.				
		1.03.n+1				
SP C IV 1 SP D 4	SP C IV 1 SP D 4	Diversi a	Diversi	74,00	974,00	
		Banca c/c ordinario		900,00		
		Banca c/interessi				
			a	Banca c/interessi		74,00
				a		Banca c/c ordinario
		Addebito c/c Banca Beta e Banca Alfa interessi maturati anno "n".				
		- omissis -				



ESEMPI SCRITTURE DI ASSESTAMENTO



Immobilizzazioni al test di svalutazione

Una delle verifiche da effettuare in vista della chiusura del bilancio, riguarda l'eventuale presenza di **perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**. Al sussistere di specifici elementi la svalutazione delle immobilizzazioni è obbligatoria, in quanto richiesta dall'art. 2426, n. 3 c.c. Al riguardo, l'OIC 9 disciplina il trattamento contabile delle perdite di valore delle immobilizzazioni.

OBBLIGO

Il Codice civile (art. 2426, n. 3) prevede che "l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore".

- **La regola generale prevista dall'OIC 9** richiede l'effettuazione di una svalutazione delle immobilizzazioni (materiali e/o immateriali), in presenza di indicatori di potenziali perdite di utile, ogni qualvolta il valore recuperabile dell'immobilizzazione risulti essere inferiore al suo valore contabile.
- La differenza negativa tra i due valori esprime l'ammontare della svalutazione che dovrà essere iscritta nel conto economico, nella voce B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.
- Occorre procedere alla determinazione del **valore recuperabile** di un'immobilizzazione, definito come il **maggiore tra il suo valore d'uso e il suo fair value**, al netto dei costi di vendita (**OIC 9, par. 5**).
- Non è necessario procedere alla determinazione di entrambi i valori; è sufficiente che uno dei due superi il valore contabile dell'immobilizzazione per dimostrare che l'attività non ha subito una riduzione durevole di valore.

DEFINIZIONE
DEL VALORE
CON MODELLO
GENERALE

- **L'OIC 9, par. 7** definisce il **fair value** di un'immobilizzazione come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- La migliore evidenza del **fair value** è costituita dal **prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato** dell'attività, a condizione che esista un mercato attivo di riferimento.
- In mancanza di un accordo vincolante o di un mercato attivo, il principio contabile prevede che il **fair value** sia determinato sulla base delle informazioni disponibili idonee a riflettere **l'ammontare di denaro che la società potrebbe ottenere dalla vendita dell'attività**, in base a recenti transazioni di unità similari effettuate all'interno dello stesso settore, dedotti i relativi costi di vendita. Tale determinazione deve essere effettuata alla data di riferimento del bilancio.
- Secondo il modello generale previsto dall'OIC 9, il **valore d'uso** è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri** che l'impresa prevede abbiano origine **da un'attività** lungo la sua vita utile.
- In sintesi, la determinazione del valore d'uso richiede all'impresa:
 - la stima dei **flussi finanziari in entrata e in uscita** che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e della sua dismissione finale;
 - la scelta di un adeguato **tasso di interesse** da utilizzare per attualizzare i flussi finanziari stimati alla data di riferimento del bilancio.
- Per ciò che concerne la **stima dei flussi finanziari** [punto sub a)], l'OIC 9 richiede l'**inclusione di tutti i flussi finanziari in entrata ottenuti dall'uso continuativo dell'attività, al netto dei flussi finanziari in uscita che si renderanno necessari per sostenere i flussi finanziari in entrata**. Inoltre, se previsti, devono essere considerati i flussi finanziari netti che l'impresa stima di ottenere per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.
- Così come previsto esplicitamente dall'OIC 9 (**par. 24**), nella determinazione del valore d'uso non devono essere considerati i flussi finanziari legati all'attività di finanziamento, i flussi finanziari legati al pagamento delle imposte e i flussi finanziari in uscita legati all'attività di investimento per i quali la società non sia ancora obbligata.
- La scelta del tasso di interesse [punto sub b)], invece, deve avvenire tenendo in considerazione il valore temporale del denaro e i rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettifiche.
- Nella realtà, spesso, è utilizzato il costo medio ponderato del capitale della società (WACC).
- Per stimare i flussi finanziari prospettici è necessario che la società sia dotata di piani approvati dall'organo amministrativo con una durata, tendenzialmente, al **massimo di 5 anni**. Se si vuole proiettare i flussi finanziari oltre l'orizzonte temporale stimato nel piano, la società può estrapolare le proiezioni fondate sul piano facendo uso di un tasso di crescita stabile o decrescente, salvo il caso in cui possa essere giustificato un tasso crescente.
- Tale tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita di lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, salvo il caso in cui esso possa essere giustificato (**OIC 9, par. 23**).





Continuità aziendale e redazione del bilancio

Gli articoli 2423 e 2423-bis c.c. contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. **L'OIC 11**, intitolato **"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"**, contiene le disposizioni applicative per il rispetto dei principi di redazione del bilancio. La verifica della continuità nei bilanci solari 2019 e 2020 è stata effettuata in base alle norme derogatorie, che riconoscevano la possibilità di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio per il 2019 e sulla base del bilancio dell'esercizio precedente per il 2020. Tale facoltà non è stata estesa ai bilanci successivi; pertanto, la verifica deve avvenire secondo le regole ordinarie.

PRESUPPOSTO FONDAMENTALE

L'OIC 11 definisce il concetto di continuità aziendale, come "la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio".

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.), è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio **nella prospettiva della continuità aziendale**, tenendo conto che l'azienda costituisce un **complesso economico funzionante** destinato alla **produzione di reddito**.

Valutazione prospettica

La valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività anche nel caso in cui la direzione aziendale riscontri **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso funzionante nell'arco temporale di riferimento.

- Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa è in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività per un **prevedibile periodo di almeno 12 mesi**.
- Nella valutazione si devono considerare anche i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da riportare nella nota integrativa, per considerare se è ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale (**OIC 29, par. 59.C**).

Nella nota integrativa devono essere indicate **specifiche informazioni**.

VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito, porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur **sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo**.

Infatti, la valutazione secondo i criteri di liquidazione è adottabile solo dopo l'avvio della procedura liquidatoria.

- **Ad esempio, si dovrà effettuare:**
 - la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso;
 - la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, tenuto conto che il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In tali situazioni, si fa riferimento al fair value;
 - la rilevazione di eventuali contratti onerosi esistenti;
 - la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
 - la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali.

La nota integrativa deve dare adeguata informativa delle **circostanze** e degli **effetti** di tali valutazioni sulla situazione patrimoniale ed economica.

Quando, ai sensi dell'art. 2485 c.c., è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., il bilancio d'esercizio è redatto **senza la prospettiva della continuazione dell'attività**, e si applicano i **criteri di funzionamento**, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

SEGNALAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA

- Nel caso in cui si dovessero riscontrare **significative incertezze** nella valutazione prospettica della continuità aziendale, sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa **le informazioni relative ai "fattori di rischio"**, alle **"assunzioni effettuate"** e alle **"incertezze identificate"**, nonché ai **"piani aziendali futuri"** predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze esposte e le conseguenti ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.
- Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informativa anche in relazione agli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina sulla sterilizzazione delle perdite applicata negli esercizi precedenti. La scelta operata di rinviare la copertura di perdite significative potrebbe determinare un cumulo tra perdite pregresse e perdite attuali, che richiedono invece un pronto intervento. È necessario considerare le effettive prospettive di recupero nell'orizzonte di un riassorbimento, che deve risultare almeno probabile (Studio Notariato 88-2021/I), per non generare conseguenze sulla prospettiva della continuità aziendale.
- Il collegio sindacale, nella relazione evidenzia che dalla nota integrativa emerge quali perdite sono state soprese e gli eventuali provvedimenti assunti nell'esercizio a seguito della pianificazione programmata per la relativa copertura (modelli CNDCEC).



Fondo per oneri di smantellamento

I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano indeterminati l'ammontare o la data di manifestazione.

FONDI PER ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO

Il fondo per smantellamento e/o ripristino è iscritto in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito. Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono. Eventuali aggiornamenti di stima del fondo relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella stima dell'accantonamento a conto economico.

Laddove il cespite sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del bene e/o ripristino del sito non risulti iscritto in bilancio, come nel caso di beni in concessione, in affitto o in usufrutto, in contropartita del fondo di smantellamento del bene e/o ripristino del sito è rilevata un'attività iscritta tra le Altre immobilizzazioni immateriali. L'ammortamento di tale attività si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura del cespite sul quale insiste l'obbligazione e la durata residua della concessione, dell'affitto o dell'usufrutto, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Tali nuove disposizioni si applicano ai bilanci con esercizio decorrente dal 1.01.2024.

Esempio

Fondi per oneri di smantellamento e ripristino

Dati	• Una società acquista un impianto di produzione di agenti chimici e assume l'impegno di smantellarlo al termine della sua vita utile. L'impianto è disponibile per l'uso dal 1.01.2020 e ha una vita utile di 10 anni.
	• Essendo l'orizzonte temporale un elemento significativo nella stima della passività connessa all'obbligazione di smantellamento del bene e ripristino del sito, la società decide di tenere conto del passaggio del tempo nella stima del fondo.
	• Il costo di acquisto dell'impianto è pari a € 90.000. A questo costo si aggiunge il valore attuale dei costi di smantellamento del bene e ripristino del sito che la società stima di sostenere al termine della vita utile. Il costo di iscrizione dell'impianto è dunque di € 100.000, che include € 10.000 di costi di smantellamento e ripristino determinati attualizzando al 3,42% (tasso BTP a 10 anni) il costo futuro di smantellamento stimato pari a € 14.000. Di seguito si riporta la movimentazione dell'immobilizzazione materiale e del fondo smantellamento e ripristino lungo la durata della vita utile.

Anno	VNC iniziale	Ammortamento	VNC finale	F.do smantellamento iniziale	Effetto a conto economico	F.do smantellamento finale
2020	100.000	10.000	90.000	10.000	342	10.342
2021	90.000	10.000	80.000	10.342	354	10.696
2022	80.000	10.000	70.000	10.696	366	11.062
2023	70.000	10.000	60.000	11.062	379	11.441
2024	60.000	10.000	50.000	11.441	391	11.832
2025	50.000	10.000	40.000	11.832	405	12.237
2026	40.000	10.000	30.000	12.237	419	12.656
2027	30.000	10.000	20.000	12.656	433	13.089
2028	20.000	10.000	10.000	13.089	448	13.537
2029	10.000	10.000	---	13.537	463	14.000

SP B II 2 SP C II 5-bis	SP D 7	1.01.n a Fornitore	90.000,00
		Diversi Impianti IVA c/acquisti Acquisto impianto di produzione di agenti chimici.	
SP B II 2	SP B 4	1.01.n a Fondo per oneri di smantellamento	10.000,00
		Impianti Capitalizzazione oneri di smantellamento.	
CE B 10 b)	SP B II 2	31.12.n a F.do amm.to impianti	10.000,00
		Ammortamento impianti Ammortamento impianto su vita utile di 10 anni con oneri di smantellamento.	
CE B 14	SP B 4	31.12.n a Fondo per oneri di smantellamento	342,00
		Oneri di smantellamento Oneri di smantellamento impianti.	



NON SOLO IMPRESA

Contributi Enasarco

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2025 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

ALIQUOTA 2025	Il contributo Enasarco è pari al 17%	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).		
AGENTE PLURI-MANDATARIO	Massimale provvigionale	€ 30.057,00 per ciascun preponente.		
	Massimale contributivo	€ 5.109,69 per ciascun preponente.	Di cui € 2.554,845 a carico dell'agente.	
	Minimale contributivo ¹	€ 507,00 per ciascun preponente.	€ 126,75 per ogni trimestre.	
AGENTE MONO-MANDATARIO	Massimale provvigionale	€ 45.085,00.		
	Massimale contributivo	€ 7.664,45.	Di cui € 3.832,225 a carico dell'agente.	
	Minimale contributivo ¹	€ 1.011,00.	€ 252,75 per ogni trimestre.	
AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.			
	Aliquote a carico del mandante	4,00%	3,00% carico ditta. 1,00% carico agente. Fino a € 13.000.000.	
		2,00%	1,50% carico ditta. 0,50% carico agente. Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.	
		1,00%	0,75% carico ditta. 0,25% carico agente. Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.	
		0,50%	0,30% carico ditta. 0,20% carico agente. Oltre € 26.000.000.	
AGENTI COSTITUITI IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE	- Il contributo è calcolato, su tutte le somme maturate, nella misura del 17% (anche se non pagate). - È l'azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e mandante. - Il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente nel momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi. - Il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell'anno, anche se in misura minima. - Nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o finisca nel corso dell'anno, l'importo del minimale è suddiviso in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno preso a riferimento. - Non deve essere versato alcun contributo minimo nel caso in cui, nel corso dell'anno, il rapporto sia stato improduttivo. - Il versamento avviene solo con modalità online, previa compilazione di una distinta. - I contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all'agente, anche se non ancora pagate.			
	Il riferimento trimestrale deve essere considerato secondo il principio della competenza, ossia il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni, e non per cassa, poiché non rileva il momento del pagamento.			
	- Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell'agente. - Non vi è un minimale o un massimale, in quanto il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell'effettivo pagamento delle provvigioni.			
	Nota ¹	La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.		



Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive

Entro il **31.05.2024** le aziende che intendono sospendere l'attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all'Inps l'istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens.

In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell'Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall'azienda, l'Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell'autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l'effettiva durata del periodo di chiusura dell'azienda.

La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata **esclusivamente in via telematica** tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	Normale scadenza	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.	
	Differimento		- Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale". - I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse. Le ricevute, rilasciate entro 5 giorni, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
		Condizioni	Le ferie devono essere: - collettive; - determinare la chiusura totale dell'azienda, con sospensione dell'attività lavorativa.
		Versamento	- Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento. - Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.
DENUNCIA UNIEMENS	- L'autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens. - Pertanto, l'UniEmens sarà presentato entro il termine differito. - Gli interessi di differimento devono essere esposti nella "Denuncia aziendale", negli elementi "AltrePartiteADebito", "CausaleADebito" Cod. D100.		
DOMANDA DI DIFFERIMENTO	Presentazione telematica	Richiesta al Comitato Provinciale dell'Inps	Entro il 31.05 dell'anno in cui si intende procedere al differimento.
	Rifiuto	Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Inps.	
	Autorizzazione	Il beneficio del differimento può essere attribuito: - una sola volta nell'anno; - per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.	



Chiarimenti per polizze catastrofali

Il D.L. 39/2025 ha differito i termini previsti per la stipula delle "polizze catastrofali", originariamente fissato al 31.03.2025. Nello specifico, sono stati individuate scadenze differenziate parametriche ai limiti dimensionali, rispettivamente al 1.10.2025 e al 31.12.2025 per le medie imprese e per le piccole e microimprese. Sebbene confermato il termine del 31.03.2025 per le grandi imprese, il decreto prevede l'assenza di sanzioni qualora si provveda, entro i successivi 90 giorni, alla stipula della polizza. Sono giunte anche importanti precisazioni ministeriali su alcuni aspetti della disciplina che apparivano dubbi o, comunque, oggetto di interpretazioni difformi.

TERMINI	• 31.03.2025: grandi imprese (senza applicazione di sanzioni se la stipula avviene entro i successivi 90 giorni). • 1.10.2025: medie imprese. • 31.12.2025: piccole e microimprese.
BENI IN AFFITTO O IN LEASING	• Con norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis, c. 2 D.L. 19.10.2024, n. 155 il Mimit ha precisato che oggetto della copertura assicurativa, per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, sono i beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, esclusi quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. • L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nel citato articolo, anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà.
BENI GRAVATI DA ABUSO EDILIZIO	I beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all'obbligo assicurativo , poiché l'art. 1, c. 2 D.M. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".
IMMOBILI IN COSTRUZIONE	I beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo , poiché iscritti all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 5) c.c., mentre l'art. 1, c. 1, lett. b) D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni ex art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.
POLIZZE COLLETTIVE	L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive .
IMPRESE OBBLIGATE ALLA STIPULA DELLE POLIZZE	• Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.), hanno l'obbligo di stipulare la polizza catastrofale. • Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'art. 2135 c.c. (imprese agricole).
ADEGUAMENTO POLIZZE	L'art. 11, c. 2 D.M. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse ".
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE	• Lo studio legale in cui è esercitata l'attività professionale non è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, poiché tale obbligo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese. • L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
ATTIVITÀ ESERCITATA PRESSO L'ABITAZIONE	L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, poiché tale immobile ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa .
ASSENZA BENI EX ART. 2424, C. 1, NN. 1, 2, 3 C.C.	• L'obbligo assicurativo non sussiste per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. • Non rileva, al riguardo, il fatto che l'impresa sia tenuta all'iscrizione nel Registro delle Imprese, poiché è determinante la proprietà o l'impiego per la propria attività alcuno dei beni di cui sopra.
VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.	L'art. 1, c. 1, lett. b), n. 4) D.M. 30.01.2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa i veicoli iscritti al P.R.A.
INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO	• La disciplina recata dall'art. 1, c. 102 L. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo. • L'art. 1, c. 102 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure, coerentemente con le tempistiche recate dall'art. 1 D.L. 31.03.2024, n. 39. • Per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Mimit è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'art. 1 D.L. 31.03.2024, n. 39. • La valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata e, quindi, non è retroattiva (in relazione contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025).



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.04.2025 e il 30.06.2025**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,35	16,9375
	Oltre € 5.000,00	9,24	15,5500
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,51	23,3875
	Oltre € 1.500,00	15,37	23,2125
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,21	13,0125
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,95	12,6875
	Oltre € 200.000,00	5,39	10,7375
Credito personale		10,90	17,6250
Credito finalizzato		10,36	16,9500
Factoring	Fino a € 50.000,00	5,81	11,2625
	Oltre € 50.000,00	5,00	10,2500
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,52	10,9000
	A tasso variabile	5,93	11,4125
Leasing autoveicoli e aeronautici	Fino a € 25.000,00	9,11	15,3875
	Oltre € 25.000,00	8,33	14,4125
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,86	16,3250
	Oltre € 25.000,00	7,41	13,2625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,35	8,1875
	A tasso variabile	4,92	10,1500
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,32	20,6500
	Oltre € 15.000,00	9,23	15,5375
Credito revolving		15,36	23,2000
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,12	17,9000
Altri finanziamenti		14,42	22,0250

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

Contributi per transizione digitale o ecologica

Simest ha introdotto una novità all'interno della circolare n. 4/394/2023 "Transizione Digitale o Ecologica". L'obiettivo è rafforzare la competitività internazionale delle imprese sostenendo la transizione digitale e la transizione ecologica, nonché il rafforzamento patrimoniale, attraverso l'estensione della misura anche verso le imprese esportatrici energivore o che hanno intrapreso percorsi certificati di efficientamento energetico con nuove spese ammissibili e condizioni dedicate.

BENEFICIARI	Imprese	PMI con sede in Italia, iscritta e attiva nel Registro delle Imprese, con almeno 2 bilanci depositati.
	Fatturato	• L'impresa deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: - avere un fatturato export pari ad almeno il 10% dell'ultimo bilancio; - avere un fatturato export pari ad almeno il 3% nell'ultimo bilancio e almeno il 10% del proprio fatturato totale realizzato verso una o più imprese clienti esportatrici; - impresa Energivora o che ha intrapreso un percorso di efficientamento energetico con un fatturato all'export pari ad almeno il 3% dell'ultimo bilancio.
REQUISITI	Investimenti	• L'impresa richiedente deve destinare: - almeno il 50% dell'importo deliberato a investimenti digitali e/o ecologici; - la restante parte, fino al 50%, può essere destinata a ulteriori investimenti volti al rafforzamento patrimoniale e ai finanziamenti, fino a un massimo di € 600.000, finalizzati agli incrementi di capitale sociale delle controllate dell'impresa.
	Quota di ulteriori investimenti	• La quota destinata a ulteriori investimenti è elevata fino a: - 70% dell'importo deliberato a condizione che l'impresa fornisca evidenza, di: ▪ un incremento dei costi energetici pari ad almeno il 100% e ▪ un fatturato export pari ad almeno il 20%; - 80% dell'importo deliberato per le imprese con interessi nei Balcani occidentali; - 90% dell'importo deliberato per: ▪ le imprese con unità locali o sedi operative localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023 e dal 2.11.2023; ▪ le imprese energivore o le imprese che hanno intrapreso un percorso di efficientamento energetico, che potranno destinare tale importo, fino a un massimo di € 800.000.
SCADENZA	Le domande possono essere presentate a partire dal 25.03.2025 .	



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 15 maggio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 maggio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
	Mod. 770 semplificato	Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 5ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
	Iva	Versamento - Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2025 mediante il modello F24.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.



Principali adempimenti mese di maggio 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 16 maggio (segue)	Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2024/2025.
	Imposta sui servizi digitali (web tax)	Versamento - Termine di versamento dell'imposta riferita al 2024.
Martedì 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2025.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Domenica ¹ 25 maggio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 30 maggio	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 30.04.2025, e degli allegati nel Registro Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.
	Credito d'imposta Zes Unica	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1.01.2025 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15.11.2025 per gli operatori economici interessati al credito d'imposta Zes Unica e Zes Unica per il settore agricolo.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bando Isi 2024	Domanda - Termine per compilare e registrare la domanda di partecipazione al bando Isi 2024.
Sabato ¹ 31 maggio	Imposte dirette	Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2024 al 30.11.2024 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2025.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2025 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di pagamento della 3ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
	Estromissione beni imprese individuali	Imposta sostitutiva - Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i beni sono posseduti al 31.10.2024 ; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025 .
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Inps	Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2025 per i dirigenti in servizio.
	Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2025 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).
		Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2025.
Nota ¹	• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].	